

CAMERA DEI DEPUTATI N. 916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata l'11 marzo 1959

Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 68 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve. Detta vigilanza è affidata, altresì alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia.

L'articolo 70 del menzionato testo unico stabilisce poi che agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, *esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria*, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. Detta disposizione però, determina una ingiustificata disparità di trattamento fra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Si obietta, a sostegno della norma in vigore, che se gli agenti devono sorvegliare altri cacciatori, non possono essere, a loro volta, sorvegliati; e che, d'altra parte, il divieto non si riferisce agli ufficiali per l'assoluta garanzia che il loro grado dà contro ogni abuso.

Ma la giustificazione del divieto, per quanto concerne gli agenti di polizia giudiziaria (la cui definizione, insieme con quella degli ufficiali, è data dall'articolo 221 del Codice di procedura penale) non sembra fondata, perché presuppone che gli stessi non offrano sufficienti garanzie di correttezza e di fedeltà nell'esercizio delle loro funzioni; presunzione inammissibile e che si risolverebbe in una grave diminuzione di prestigio per la categoria interessata.

Ritengo, pertanto, che anche all'agente di polizia giudiziaria, munito della relativa licenza, debba essere riconosciuto il diritto di esercitare la caccia, sempre che ne sia attratto, senza altre limitazioni oltre quella di non venire meno agli obblighi del suo servizio e di sottoporsi alle prescrizioni comuni a tutti i cacciatori.

È ovvio, comunque, che eventuali infrazioni alla legge sulla caccia commesse da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, potranno essere denunciate da qualunque persona che abbia notizia del reato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice di procedura penale; e quindi non è giustificato il timore che tali infrazioni, se e quando commesse, non possano essere contestate e punite.

Per le suesposte considerazioni sottopongo alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, intesa a modificare l'articolo 70 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e la uccellazione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nella località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente ».